

LAVORO E PREVIDENZA

Il lavoro sportivo dilettantistico dopo le recenti novità – II° parte

di **Guido Martinelli**

La funzione dell'[articolo 1, comma 358, Legge di Bilancio 2018](#) era duplice: **da un lato individuare** in maniera indiscutibile quali fossero **le tipologie di attività che rientrassero nel concetto di esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica** e, dall'altro, **confermare l'orientamento** giurisprudenziale e amministrativo **secondo il quale sarebbe stato possibile riconoscere compensi privi di tutela previdenziale anche ai lavoratori dei sodalizi sportivi dilettantistici non lucrativi.**

La **conseguenza negativa** sarebbe stata che anche per quelle **prestazioni con causa** non riconducibile ad una **prestazione lavorativa** (essendo prevalente l'**aspetto ludico**, inter associativo, di condivisione delle finalità della associazione) ci saremmo comunque trovati di fronte ad una prestazione inquadrata come **co.co.co.** con conseguente applicazione della disciplina amministrativa prevista per tale fattispecie (vedi **comunicazione al centro per l'impiego, iscrizione nel libro unico e cedolino paga**).

La prima considerazione da fare alla luce della **abrogazione** della norma citata in premessa appare essere se a questo **si debba o meno dare un significato**. Ossia **sarà possibile sostenere che la volontà del legislatore, cancellando questa norma, sia stata quella di escludere che l'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#) sia come tale applicabile a prestazioni continuative di lavoro autonomo?**

Questa è proprio la tesi a cui fa riferimento la decisione della **Corte d'Appello di Roma** commentata nel [precedente contributo](#) e che, evidentemente, non è escludibile a priori.

Ma, forse, appare utile fare una piccola "storia" della disciplina dei **compensi per attività sportive dilettantistiche.**

Negli anni '70 l'emolumento per attività sportiva era riserva quasi esclusiva di coloro i quali furono poi inquadrati nella **L. 91/1981** quali **professionisti sportivi**. Ben presto, però, ci si rese conto che anche nel rimanente mondo del dilettantismo iniziavano a essere riconosciuti compensi per disciplinare i quali il legislatore fiscale emanò la **L. 80/1986, oggi abrogata.**

Questa riconosceva la possibilità di erogare "**rimborsi spese forfettari e indennità di trasferta**" in occasione della effettiva partecipazione a **eventi sportivi**. Per lungo tempo si discusse (e il problema non fu mai definitivamente risolto) se nel concetto di evento sportivo potessero essere ricondotte anche le partecipazioni agli **allenamenti**. La parte eccedente tali massimali (sessantamila lire al giorno) veniva regolarmente tassata.

Venne, poi, la **L. 133/1999**. Veniva stabilito un **massimale annuo di compenso** (l'ammontare finale era di dieci milioni di lire) **esentasse** al di sopra del quale la prestazione veniva considerata collaborazione coordinata e continuativa e regolarmente assoggettata a ritenute fiscali, previdenziali e assicurative. Se, vigente la **L. 80/1986**, lo sportivo aveva l'onere di **documentare l'effettiva pratica sportiva** e partecipazione all'attività, al fine di poter ottenere i gettoni "esentasse", ora il "**compenso**" veniva, o meglio, poteva essere riconosciuto, **anche in assenza di prova** della effettiva attività sportiva svolta.

La **L.133/1999** fu novellata dalla **legge 342/2000** che diede origine all'attuale [articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#) sui compensi sportivi.

Da qui iniziarono i **problemi interpretativi** della norma.

Infatti, fino al 2000, tutti gli sportivi dilettanti, compresi gli atleti, che percepivano **compensi superiori ai dieci milioni di lire** erano regolarmente inquadrati come **lavoratori** (nella forma della collaborazione coordinata e continuativa di cui all'[articolo 409 c.p.c.](#)) con regolari versamenti previdenziali e assicurativi.

All'epoca (io, purtroppo per me, già operavo nel settore da tempo) senza apparenti **problematiche giuridiche od economiche**. Al di sotto della cifra indicata veniva ritenuto una sorta di **indennizzo per l'impegno sportivo**, al di sopra **veniva ritenuto vera e propria attività lavorativa tutelata sotto ogni profilo**.

La legge che trasportò nel nuovo millennio la disciplina dei **compensi sportivi** scelse la strada di collocarli, sotto il profilo fiscale, tra i "**redditi diversi**" **senza adottare alcuna limitazione alla qualificazione degli stessi**. Infatti il combinato disposto di cui agli [articoli 67 e 69 Tuir](#) e delle precedenti normative sopra citate disciplina, sotto il profilo fiscale, diversamente il compenso sulla base del suo ammontare ma, indipendentemente dal suo importo, anche milionario, **rimane qualificato come reddito diverso**.

Ne conseguì che l'**Inps** e l'**Inail** cessarono di riscuotere i loro **contributi**, indipendentemente dall'ammontare del compenso, in quanto era venuto meno il **presupposto giuridico** (reddito da lavoro) che giustificava il loro intervento.

Fino al 2005 si visse nel limbo, ossia fino a quando non fu emanato, nel marzo di quell'anno, il famoso decreto (**D.M. 15.03.2005**) che, ridisegnando le categorie dei soggetti da inquadrare presso l'allora attiva **Enpals**, ci collocò anche le categorie dei **lavoratori dello sport dilettantistico** con l'unica eccezione degli **atleti**.

Da quel momento si scatenò una copiosa produzione di prassi amministrativa e di giurisprudenza finalizzata a chiarire se i **lavoratori dello sport dovessero essere inquadrati con una formula giuridica di lavoro autonomo o subordinato (con conseguente aggravio di contribuzione fiscale, previdenziale o assicurativa), oppure se fossero tutti comunque inquadrabili tra i redditi diversi** e quindi si potesse riconoscere loro il compenso sportivo **non**

assoggettato a coperture previdenziali e assicurative indipendentemente dalla causa del loro rapporto.

Purtroppo, dopo 13 anni, **siamo tornati a questo punto.**

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

